



SENT- 128/2024

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente rel.

dott.ssa Donatella Scandurra Consigliere

dott. Giovanni Comite Consigliere

dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 59075 del ruolo generale, proposto

da I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona

del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli

Avv.ti: Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; posta

elettronica certificata avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),

Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta

elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it)

Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta

elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it),

e Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; posta

elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) con

elezione di domicilio presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, Via

	2	
	Cesare Beccaria n. 29,	
	contro	
	xx, residente in xx,	
	per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la	
	Regione Valle D'Aosta, n. 3/2021, pubblicata in data 27 gennaio 2021.	
	Uditi alla pubblica udienza del 12 aprile 2024, svolta con l'assistenza	
	del Segretario dr.ssa Giuseppina Di Maro, data per letta, con il	
	consenso delle parti presenti, la relazione, l'Avv. Lidia Carcavallo in	
	rappresentanza dell'I.N.P.S, non costituita parte appellata, la causa è	
	passata in decisione.	
	Esaminati l'atto di appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di	
	causa.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Il ricorrente in primo grado, già appartenente all'Arma dei	
	Carabinieri, ha impugnato la determinazione di pensione dell'INPS,	
	lamentando, che illegittimamente la quota retributiva della sua	
	pensione maturata sino al 31 dicembre 1995, non fosse stata	
	rideterminata con applicazione dell'aliquota nella percentuale del	
	44% di cui al comma 1 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della	
	Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.	
	2. Con sentenza n. 3/2021, la Sezione giurisdizionale per la Regione	
	Valle d'Aosta, ha accorto parzialmente il ricorso con conseguente	
	riliquidazione della pensione in godimento mediante applicazione,	
	sulla quota calcolata coil sistema retributivo, dell'aliquota di	

rendimento annuo del 2,44% per ogni anno utile di anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e condannato l'INPS al pagamento dei ratei arretrati, maggiorati di interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT. Ha compensato le spese di lite.

3. Avverso la suddetta statuizione ha proposto appello l'INPS deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art 54 del d.P.R. 1092/1973.

L'Istituto lamenta che la Sezione regionale abbia dichiarato il diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento mediante l'applicazione dell'aliquota, prevista dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, nonostante la pensione sia stata liquidata, con il sistema retributivo puro, sulla base di 18 anni e sei mesi di servizio al 31.12.1995. Non sarebbero, quindi, pertinenti i riferimenti giurisprudenziali contenuti nella sentenza di prime cure, non trattandosi, nella fattispecie, di individuare il coefficiente di rendimento da applicare nel calcolo della quota retributiva di una pensione mista. Chiede, in conclusione, la riforma della sentenza gravata.

Chiamato il giudizio all'udienza dell'8 novembre 2024 rilevato preliminarmente il deposito da parte dell'avv.to Pierdominici Leonardo, difensore dell'appellato in primo grado, di una comunicazione con la quale contesta, ai sensi di Cass. civ. SS.UU. n. 3702/2017, la regolarità delle notifiche eseguite presso di lui in quanto, a mente dell'art. 19 legge n. 247 del 31 dicembre 2012, lo

stesso risulta privo di ius postulandi e di poteri di rappresentanza stante la sua iscrizione all'albo speciale degli avvocati professori universitari a tempo pieno, il Collegio, rilevata l'omessa notifica del decreto di fissazione udienza alla controparte, ai sensi dell'art. 182 c.g.c. ha disposto il rinvio della discussione del giudizio all'odierna udienza con onere per la Segreteria di comunicare l'estratto del presente verbale all'INPS, affinché provvedesse a notificarlo alla controparte. L'INPS ha ottemperato, risultando in atti la regolarità della notifica avvenuta in data 7 dicembre 2023.

4. All'odierna pubblica udienza l'Avv. Lidia Carcavallo in rappresentanza dell'I.N.P.S., si è riportato agli atti scritti e alle richieste conclusive ivi rassegnate.

La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, si dichiara la contumacia del sig. xx, che, pur essendo stato ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

2. Nel merito, l'appello merita accoglimento, con conseguente, integrale riforma della decisione gravata.

L'art.1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335, dispone che, per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata (sistema c.d. "misto") dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della

pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità' contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

Il successivo comma 13 del medesimo art.1 prevede che: *“Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.”*

Tanto premesso, il giudice di prime cure, ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento mediante applicazione, sulla quota calcolata coil sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento annuo del 2,44% annuo, a decorrere dalla data del pensionamento, senza avvedersi che la pensione del xx era stata liquidata con il sistema interamente retributivo, a ragione del possesso, da parte dello stesso ed alla data del 31.12.1995, di un'anzianità di servizio superiore ai 18 anni, come rilevabile dal provvedimento di pensione allegato al ricorso in primo grado e come affermato dallo stesso appellato ed eccepito dall'INPS nella memoria depositata nel giudizio di primo grado.

D'altro canto, il coefficiente di rendimento (2,44% per ogni anno utile) elaborato, per il personale militare cessato con oltre 20 anni d'anzianità, dalle Sezioni riunite di questa Corte ai fini dell'applicazione dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73 (SSRR n. 1/2021/QM e

	6	
	n. 12/2021/QM), si riferisce espressamente al calcolo della “quota	
	retributiva” della pensione liquidata, con il sistema misto, in favore di	
	personale con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995.	
	In conclusione, per tutto quanto sopra detto, il presente gravame va	
	accolto, con conseguente, integrale riforma della sentenza impugnata.	
	3. Le spese di lite, già compensate dal giudice di primo grado, sono	
	compensate anche per questo grado di giudizio.	
	Non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro	
	sostanziale gratuità.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’appello,	
	definitivamente pronunciando, accoglie l’appello nei modi e termini	
	di cui in motivazione.	
	Spese compensate.	
	Nulla per le spese di giustizia.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 aprile 2024.	
	Il Presidente	
	(dr.ssa Giuseppina Maio)	
	F.to digitalmente	
	03.05.2024	
	Depositata in Segreteria il	
	IL DIRIGENTE	
	F.to digitalmente	

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma
1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Presidente

(dr.ssa Giuseppina Maio)

F.to digitalmente

03/05/2024

Depositato in Segreteria il

Il Dirigente

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 03/05/2024

Il Dirigente

F.to digitalmente